

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
596/2017/R/EFR

RIESAME DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ EEN 3/10 E EEN 4/10, IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDILHOUSE 2002 S.R.L., IN LIQUIDAZIONE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- i due decreti del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, in materia di obiettivi quantitativi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante revisione e aggiornamento dei predetti decreti 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, 103/03;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, 18/07
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, 173/07;

- la deliberazione l’Autorità, 3 febbraio 2010, EEN 3/10 (di seguito: deliberazione EEN 3/10);
- la deliberazione dell’Autorità 3 febbraio 2010, EEN 4/10 (di seguito: deliberazione EEN 4/10);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 622/2013/R/EFR (di seguito: deliberazione 622/2013/R/EFR);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 623/2013/R/EFR (di seguito: deliberazione 623/2013/R/EFR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 370/2014/R/EFR (di seguito: deliberazione 370/2014/R/EFR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 371/2014/R/EFR (di seguito: deliberazione 371/2014/R/EFR);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 29 giugno 2015;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori Energia del 14 luglio 2017;
- le sentenze del Tar Lombardia 15 aprile 2013, 949 (di seguito: sentenza 949/2013) e 950 (di seguito: sentenza 950/2013);
- la sentenza del Consiglio di Stato 22 marzo 2010, 1635 (di seguito: sentenza 1635/2010).

CONSIDERATO CHE:

- con le sentenze 949/2013 e 950/2013, il Tar Lombardia ha annullato le deliberazioni EEN 4/10 e EEN 3/10, con cui l’Autorità aveva rigettato le richieste di verifica e certificazione dei risparmi di tipo standardizzato aventi codici 0696408100107R007 (di seguito: la Richiesta R007) e 0696408100106R006 (di seguito: Richiesta R006), presentate dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. ora in liquidazione (di seguito: Edilhouse);
- in particolare, il Tar Lombardia, in ambedue i casi, ha ritenuto che *“le ragioni poste alla base del provvedimento di diniego impugnato non appaiono sufficientemente approfondite e idonee a garantire il rispetto della procedura secondo la prospettiva indicata dal giudice di appello”*; a detta dei giudici, infatti, *“il reiterato richiamo alla mancata precostituzione dei documenti e alla loro successiva integrazione”* oltre *“all’assenza di una puntuale confutazione ed analisi dei singoli aspetti rilevanti”* renderebbero illegittima la decisione dell’Autorità; parimenti, sarebbe stato inidoneo a fondare il rigetto dell’istanza il fatto che le informazioni e la documentazione fornite dalla Vostra società facessero *“riferimento anche ad un altro progetti di risparmio”*;
- come noto, il Tar Lombardia, aderendo ai criteri enucleati dal Consiglio di Stato con la sentenza 1635/2010, ha, infatti, affermato che *“nel passaggio, in corso di procedimento, dal metodo di valutazione standardizzato forfetario (con riconoscimento presuntivo del 50% dei buoni spediti), al metodo di valutazione del*

tasso di ritorno effettivo dei buoni, e dunque dei kit effettivamente spediti, non si poteva non consentire la rettifica del tasso di ritorno. Il cambiamento di prospettiva introdotto con il procedimento di riesame, rendeva necessario il compimento di ogni indagine e approfondimento utile, che portasse a comprendere con ragionevole certezza se le lacune e contraddizioni riscontrate fossero apparenti o effettive con tutte le debite conseguenze, anche penali, in caso di effettive violazioni”;

- pertanto, con le deliberazioni 622/2013/R/EFR e 623/2013/R/EFR, l’Autorità ha proceduto all’ulteriore rinnovazione del procedimento di riesame delle Richieste R006 e R007, anche sulla base dei principi richiamati dalle precedenti decisioni giudiziali; a conclusione dell’attività istruttoria, nel corso della quale è stata esaminata nuovamente tutta la documentazione, con le deliberazioni 370/2014/R/EFR e 371/2014/R/EFR, l’Autorità ha certificato, in esecuzione delle sentenze del Tar Lombardia 949/2013 e 950/2013, i risparmi di energia primaria in misura corrispondente al tasso di ritorno effettivo dei buoni omaggio inviati da Edilhouse ai consumatori finali, corrispondenti:
 - con riferimento alla Richiesta R006, al 3,5%, ovvero corrispondenti al numero di unità fisiche di riferimento effettivamente distribuite, pari a 54.540 lampade fluorescenti e a 34.575 kit (ciascuno composto da un erogatore a basso flusso per doccia e tre rompigetto aerati per rubinetti), come comunicato da parte di Edilhouse società in data 29 luglio 2008 (prot. Autorità 23119 del 31 luglio 2008);
 - con riferimento alla Richiesta R007, allo 0,32%, ovvero corrispondenti al numero di unità fisiche di riferimento effettivamente distribuite, pari a 9.412 kit (ciascuno composto da un erogatore a basso flusso per doccia e tre rompigetto aerati per rubinetti), come comunicato da Edilhouse in data 29 luglio 2008 (prot. Autorità 23119 del 31 luglio 2008);
- Edilhouse ha impugnato le citate deliberazione con ricorsi notificati in data 12 novembre 2014 e tuttora pendenti di fronte al giudice amministrativo;
- nell’ambito del contenzioso così instauratosi, con nota del 3 maggio 2017 (prot. Autorità 16337), Edilhouse ha presentato istanza di riesame delle predette decisioni;
- l’Autorità, in considerazione del fatto che tali istanza si colloca in un ampio contenzioso ancora pendente, e nell’ambito di una più ampia riflessione sull’opportunità di procedere a un riesame complessivo delle posizioni ancora pendenti in tema di verifica e certificazione di risparmio energetico, anche alla luce del nuovo assetto legislativo delle competenze in tale materia rispetto al quale l’Autorità non ha più titolo ad approvare le relative richieste (per effetto del decreto interministeriale 28 dicembre 2012), ha deciso di chiedere un parere all’Avvocatura Generale dello Stato in merito alle modalità più corrette da adottare su tale tematica;
- il predetto parere, richiesto con nota in data 12 dicembre 2016 (prot. Autorità 36726), è stato acquisito in data 24 aprile 2017 (prot. Autorità 15346) e considera le posizioni delle società interessate da procedimenti non ancora conclusi, sia le posizioni di società che sono controparti di un contenzioso ancora in essere formatosi su provvedimenti dell’Autorità in materia, tra cui rientra ad esempio la stessa Edilhouse;

- alla luce dei contenuti nel predetto parere, il responsabile del procedimento ha rivalutato gli elementi acquisiti, comunicando alla società, con nota in data 26 luglio 2017 (prot. Autorità 25203) nuove risultanze dell'istruttoria; successivamente, con nota in data 27 luglio 2017 (prot. Autorità 25392 del 27 luglio 2017), la società ha dichiarato la sua piena adesione alla soluzione prospettata in queste ultime risultanze dell'istruttoria.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato offre elementi per rivedere parzialmente le valutazioni compiute dall'Autorità e poste alla base delle decisioni assunte con deliberazioni 370/2014/R/EFR e 371/2014/R/EFR; nel citato parere, infatti, l'Avvocatura Generale dello Stato valuta positivamente un riesame delle posizioni pendenti, anche in una logica di superamento del contenzioso; peraltro, in tale attività di riesame, secondo l'Avvocatura Generale dello Stato l'Autorità deve comunque considerare la diligenza dell'operatore nel conseguimento del risparmio energetico, diligenza da valutare in termini di *“caratteristiche complessive del progetto e alle modalità di attuazione dello stesso”*;
- al riguardo, l'esame del progetto sul quale si basano le Richieste R007 è stato compiuto alla luce delle predette indicazioni nell'ambito della comunicazione del 26 luglio 2017 alla quale si rinvia.

RITENUTO CHE:

- alla luce delle considerazioni formulate dall'Avvocatura Generale dello Stato nel suo parere del 24 aprile 2017, sia opportuno rivedere le decisioni assunte con le deliberazioni 370/2014/R/EFR e 371/2014/R/EFR, riconoscendo a Edilhouse un numero di TEE coerente con l'analisi condotta nella sopra richiamata comunicazione del 26 luglio 2017;
- peraltro, nel quantificare correttamente il numero di TEE da riconoscere a Edilhouse, sia altresì necessario tenere anche considerazione la (ingente) variazione dei prezzi di scambio sul mercato dei TEE intercorsa tra il periodo nel quale i titoli sono stati richiesti dalla società e il periodo attuale nel quale tali titoli sarebbero emessi e resi disponibili;
- a tal fine, sia pertanto opportuno fare riferimento all'unico dato direttamente determinato e utilizzato dall'Autorità, cioè il contributo tariffario erogato ai distributori adempienti agli obblighi), in quanto certo e univoco; tale dato debba quindi in particolare essere
 - a) per quanto riguarda il periodo corrispondente ai provvedimenti di approvazione delle Richieste R007 e R006 (deliberazione 371/2014/R/EFR e deliberazione 370/2014/R/EFR adottate in data 24 luglio 2014), è stato utilizzato il contributo tariffario dell'anno d'obbligo 2014, nel cui calcolo si tiene conto dei prezzi di mercato del periodo annuale (giugno 2014 – maggio 2015) nel quale ricade la data delle delibere, pari a 105,83€/TEE;

- b) per quanto riguarda il periodo attuale, è stato utilizzato il più recente contributo tariffario disponibile, ovvero quello dell'anno d'obbligo 2016, nel cui calcolo si tiene conto dei prezzi di mercato del periodo annuale giugno 2016 – maggio 2017, pari a 191,40 €TEE;
- in conseguenza di quanto sopra, con riferimento alla Richiesta R007, sia necessario riconoscere un numero di TEE pari a 30.763, ossia corrispondente al prodotto tra:
 - la differenza tra i TEE da riconoscere in base alle analisi condotte nella comunicazione del 26 luglio 2017 alla luce dei criteri formulati dall'Avvocatura Generale dello Stato (cioè 56.669 TEE), e la quantità di titoli già riconosciuti per effetto della deliberazione 371/2014/R/EFR (corrispondente a 737 TEE totali) e
 - il rapporto – pari a 0,55 – tra il valore del contributo tariffario relativo al periodo della medesima deliberazione 371/2014/R/EFR di cui alla precedente lettera (a), e il valore del contributo tariffario relativo al periodo attuale di cui alla precedente lettera (b);
 - analogamente, con riferimento alla Richiesta R006, sia necessario riconoscere a Edilhouse un numero di TEE pari a 22.472, ossia corrispondente al prodotto tra:
 - la differenza tra i TEE da riconoscere in base alle analisi condotte nella comunicazione del 26 luglio 2017 alla luce dei criteri formulati dall'Avvocatura Generale dello Stato (cioè 47.658 TEE) e tra la quantità di titoli già riconosciuti per effetto della deliberazione 370/2014/R/EFR (corrispondente a 6.799 TEE totali) e
 - il rapporto – pari a 0,55 – tra il valore del contributo tariffario relativo al periodo della medesima deliberazione 370/2014/R/EFR, di cui alla precedente lettera (a), e il valore del contributo tariffario relativo al periodo attuale di cui alla precedente lettera (b);
 - al fine di garantire l'effettività della predetta decisione, per effetto dell'avvenuto trasferimento alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) del sistema informativo efficienza energetica ai sensi del citato articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, sotto il profilo meramente operativo, sia necessario che il GSE proceda con l'emissione delle quantità di titoli di cui ai precedenti punti, con riferimento alle Richieste aventi codice 0696408100107R007 e 0696408100106R006, fermo restando che, nel caso, lo stesso GSE potrà adottare o indicare a Edilhouse e al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. modalità operative più opportune

DELIBERA

1. di riformare, in via di autotutela, le decisioni assunte con deliberazioni 370/2014/R/EFR e 371/2014/R/EFR, accettando parzialmente le richieste di verifica e certificazione dei risparmi di tipo standardizzato aventi codice 0696408100106R006 e codice 0696408100107R007, riconoscendo a Edilhouse

un numero di TEE rispettivamente pari a 22.472 e a 30.763 (per un totale di 53.235);

2. di prevedere che il GSE, per effetto dell'avvenuto trasferimento del sistema informativo efficienza energetica ai sensi del citato articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, proceda con l'emissione delle quantità di TEE di cui al punto 1., con riferimento alle Richieste aventi codice 0696408100106R006 e codice 0696408100107R007, fermo restando che, laddove ritenuto opportuno, lo stesso GSE potrà adottare o indicare a Edilhouse e al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. modalità operative di dettaglio ritenute più funzionali;
3. di notificare il presente provvedimento a Edilhouse, al GSE e al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni